

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. (2488) . . . . .	1259
PRESIDENTE . . . . .	1259, 1261, 1962, 1263
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1259
CHIARAMELLO . . . . .	1261
COGGIOLA . . . . .	1261, 1262
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1262, 1263
MARTINELLI . . . . .	1262, 1263
Norme per la vigilanza marittima ai fini della soppressione del contrabbando dei tabacchi. (1976) . . . . .	1264
PRESIDENTE . . . . .	1264, 1266
CASTELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1264, 1265
FALETRA . . . . .	1265
FACCHIN . . . . .	1265
SELVAGGI . . . . .	1265
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1266
Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2381) . . . . .	1267
PRESIDENTE . . . . .	1267
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	1267
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1270

La seduta comincia alle 9,25.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. (2488).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Il relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame la Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzata ad emettere obbligazioni del credito agrario, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio, in relazione all'ammortamento dei mutui concessi dalla sezione di credito agrario di questo istituto bancario.

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è stata istituita, come è detto all'articolo 1 del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. Ad essa, come è detto al comma secondo dell'articolo 14 citato, possono partecipare le

casce di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle province lombarde.

Il limite massimo consentito per l'emissione delle obbligazioni di cui sopra, come dice l'articolo 2 del disegno di legge, è quello stabilito dalla legge 29 luglio 1949, n. 474, la quale all'articolo 1, recita:

« Agh istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento autorizzati entro limiti determinati ad emettere cartelle d'obbligazione è consentita l'emissione fino a venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

« Raggiunti i limiti di cui al comma precedente, gli istituti possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

« L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste effettivamente in circolazione.

« Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per il loro importo residuo ».

Inoltre, con l'articolo 3 del disegno di legge, alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde sono estese ad ogni effetto — in quanto applicabili — le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683, fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603. Le disposizioni derivanti dalle leggi citate si riferiscono all'estensione al Consorzio nazionale del credito agrario di miglioramento, e alle obbligazioni ipotecarie da esso emesse, delle disposizioni a favore degli istituti di credito fondiario contenute nel testo unico del credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e nella legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari. Queste disposizioni vengono quindi estese anche alle obbligazioni della sezione di credito agrario per i mutui di miglioramenti concessi.

Tali disposizioni riguardano anche le eventuali procedure nei confronti di debitori morosi, cosicchè alle obbligazioni di credito

di miglioramento vengono estese tutte le caratteristiche dei titoli di credito fondiario anche per quanto riguarda il trattamento fiscale.

Onorevoli colleghi, quanto ho fin qui detto riguarda lo schema del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Per una compiuta nozione dell'importanza che esso assume, specialmente nell'attuale situazione della nostra economia agricola, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla vastità della materia investita dal credito agrario di miglioramento. L'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, così configura le operazioni di credito agrario di miglioramento: a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali; b) costruzione di strade poderali; c) sistemazione di terreni; d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi e ogni altro mezzo atto a cingere o a chiudere fondi; e) costruzione e riattamenti di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi; f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare; g) applicazione dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi e alle condizioni previste nel regolamento per i mutui: 1°) l'acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice; 2°) l'acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi; 3°) la costruzione, riattamento e adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, che è l'istituto speciale di credito agrario per la regione lombarda, ha operato in questi ultimi anni con intensità pari alla volontà di assecondare al massimo le sempre maggiori esigenze dell'economia rurale. L'agricoltura della regione lombarda, a carattere notoriamente intensivo, presenta crescenti bisogni poichè esige un aggiornamento incessante delle attrezzature e degli organismi produttivi e in particolare di quelli che favoriscono un aumento della produttività e richiede, pertanto, un flusso continuo di immobilizzazioni tecniche nella terra.

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde ha sinora investito oltre 15 miliardi di lire in operazioni di miglioramento agrario e ha conseguito dal 1952 ad oggi uno sviluppo rappresentato dai seguenti dati statistici:

Operazioni di credito agrario di miglioramento in essere: al 31 dicembre 1952, n. 1368, per lire 3 miliardi 636 milioni; al 31 dicembre 1953, n. 1606, per lire 4 miliardi 582 milioni; al 31 dicembre 1954, n. 1969, per 7 miliardi 808 milioni; al 31 dicembre 1955, n. 2463, per lire 12 miliardi 265 milioni; al 30 settembre 1956, n. 2695, per lire 15 miliardi 348 milioni. Da questi dati risulta che in un quinquennio le operazioni si sono più che quadruplicate.

Mutui erogati annualmente: 1952, n. 106 per lire 693 milioni; 1953, n. 102, per 870 milioni; 1954, n. 392, per lire 3 miliardi 162 milioni; 1955, n. 635, per 4 miliardi 660 milioni; 1956 (nove mesi), n. 413, per lire 3 miliardi 548 milioni. Dato che le operazioni dello stesso genere in essere al 31 dicembre 1938 ammontavano a soli 48 milioni di lire, gli investimenti attuali corrispondono a ben 295 volte l'anteguerra.

Per conseguire tale imponenza di investimenti, la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde ha dovuto attingere sempre più largamente i mezzi necessari dall'anticipazione in conto corrente accordata dalla stessa cassa di risparmio: mezzi che risultano così immobilizzati per tutta la durata degli investimenti in questione. D'altra parte l'ingente ammontare delle domande di mutuo in istruttoria (per circa 10 miliardi di lire) e la previsione che altre notevoli richieste affluiranno in un prossimo futuro rendono impossibile alla Cassa di risparmio di continuare a far fronte adeguatamente con il sistema dell'anticipazione sopracitato alle accresciute occorrenze ed impongono pertanto l'adozione di nuove fonti di finanziamento.

Ammettendo che la politica degli impieghi e la diversificazione dei rischi della Cassa di risparmio tra le varie categorie di investimenti permettessero di aumentare ulteriormente la dotazione della sezione di credito agrario (ora di un miliardo e mezzo di lire) e le anticipazioni in conto corrente alla stessa (attualmente di ben 30 miliardi di lire destinati in notevole misura anche ad operazioni di esercizio), ciò non sarebbe opportuno tecnicamente in quanto si dovrebbero ancora immobilizzare in operazioni di miglioramento a lunga scadenza fondi che, per la loro provenienza dai depositi, sarebbero in gran

parte tratti da disponibilità a vista o a breve scadenza, ciò che è contrario ai sani principi di gestione bancaria e all'esigenza di mantenere un costante parallelismo temporale tra impieghi e depositi.

Si rende quindi necessario un provvedimento che, permettendo di evitare tali incongrui immobilizzi, consenta alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde da un lato di continuare col dovuto ritmo il benefico quanto indispensabile apporto al potenziamento dell'agricoltura e dall'altro di procurarsi le necessarie nuove disponibilità in una forma più consona alla lunga durata delle operazioni di impiego cui sono destinate (sino a 30 anni).

L'ampio e favorevole mercato goduto dalle cartelle fondiaria della Cassa di risparmio delle province lombarde, che per il prestigio che riscuotono trovano tuttora facile e prontissimo assorbimento tra il pubblico alla quotazione di 92,40 per il tipo 5 per cento, è sicura garanzia che anche le nuove cartelle agrarie potranno essere agevolmente emesse e collocate a tassi ed a corsi tali da non rendere onerosi i corrispondenti finanziamenti all'agricoltura.

Analoga autorizzazione a quella prevista dal disegno di legge in esame è già in vigore per la sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto fondiario delle Venezie, la quale è autorizzata ad emettere cartelle che al 31 dicembre 1955 risultavano in circolazione per 3 miliardi 379 milioni di lire.

Anche il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, dal canto suo, ha in circolazione cartelle per 19.500 milioni di lire.

Onorevoli colleghi, in considerazione di quanto ho sopra esposto, mi onoro proporre l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Mi dichiaro completamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge anche per la elaborata ed ampia relazione svolta dal collega Longoni. La Cassa di risparmio delle province lombarde è in realtà uno dei più seri istituti di credito oggi esistenti in Italia, soprattutto, perché opera in profondità, specie nel campo degli enti locali. Si tratta, poi, nella fattispecie, di una iniziativa che riporta le casse di risparmio ai loro compiti istituzionali dai quali, purtroppo, molti istituti si sono allontanati per imbarcarsi in speculazioni di altro genere.

COGGIOLA. Desidererei conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo a qua-

le lasso di interesse queste obbligazioni saranno emesse e a quale le casse di risparmio concedono i mutui a lunga scadenza.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge non precisa il tasso con il quale le cartelle saranno emesse. Evidentemente esso è in relazione all'andamento del mercato. Tuttavia, il relatore ha fornito un dato, quando ha affermato che le cartelle sono quotate oggi a lire 92,40. Posso aggiungere, a complemento dei dati forniti dal relatore, che il fondo di dotazione della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio di Milano è attualmente di 1.500 milioni, con una riserva di 577 milioni. Un patrimonio, quindi, di 2.077 milioni. La Cassa di risparmio delle provincie lombarde si propone di costituire un fondo di garanzia per fronteggiare la emissione di obbligazioni per l'ammontare di un miliardo di lire.

Attualmente, la Cassa di risparmio ha fatto fronte alle esigenze inerenti alle richieste di mutui con mezzi tratti dai normali canali di afflusso. La prudenza insegna a non andare al di là di certi limiti, limiti che peraltro impediscono il soddisfacimento di altre richieste di mutuo che, se trovassero sfogo, consentirebbero una maggiore massa di lavoro per il miglioramento agricolo lombardo.

COGGIOLA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per la prima domanda — sulla quotazione attuale — alla quale egli ha risposto. Non lo posso ringraziare, per contro, per la seconda domanda, in quanto non ha risposto: qual'è, cioè, il saggio dello sconto che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde consegue da questa attività particolare?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo momento è del 3 per cento, perché le obbligazioni sono appunto emesse al 6 per cento.

COGGIOLA. Intendo dire quello che essa ottiene dal mutuo; a quale tasso di interesse si sottopongono i richiedenti il mutuo, perché mi risulta che si applicano interessi molto elevati, i quali raggiungono l'otto e anche il dieci per cento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso dare una risposta esatta, sul momento. Lei comprende che io dovrei rifarmi al cartello bancario per questa risposta; quest'ultimo stabilisce i massimi tassi di interesse sul denaro depositato alle banche e stabilisce i tassi minimi di investimenti. Io non posso, quindi, escludere che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde porti il tasso d'interesse a questa o a quella percentuale.

COGGIOLA. Ma, per questi particolari investimenti, esso qual'è esattamente?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo punto la correttezza m'impone di dire che non posso dare sul momento una risposta.

PRESIDENTE. Come per il credito fondiario di miglioramento, così anche per quello agrario il saggio d'interesse, onorevoli colleghi, sarà quello di mercato e, quindi, dipenderà da una serie di apprezzamenti contingenti: dal favore del pubblico lombardo per le cartelle emesse da questa Cassa, dal maggiore o minore afflusso di contante in quel determinato momento, o, ancora, dal conto che si fa della facoltà di restituire il debito al cento per cento o mediante una serie di dilazioni, e quindi da una certa mobilità di mercato e dal suo giuoco. Quindi, anche l'ente interessato, io credo, non potrebbe, ora come ora, rispondere alla domanda dell'onorevole Coggiola, perché questa risposta dipende appunto da situazioni variabili di mercato.

COGGIOLA. Ringrazio l'onorevole Presidente della precisazione. Comunque, dirò allora io questa cifra: si tratta dell'otto o del nove per cento!

PRESIDENTE. Onorevole Coggiola, se ella guarda il bollettino, il tasso s'aggira sul 6 per cento. Non saprei dirle, ora come ora, quale è la situazione di mercato.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, va osservato che con il nuovo sistema si pagherebbe di meno.

COGGIOLA. No, perché questo è il giuoco che fanno le Casse di risparmio.

MARTINELLI. Dichiaro che aderisco pienamente al fine a cui è ispirato il disegno di legge. In definitiva, la regione lombarda, non meno delle altre, ha bisogno di capitale che venga destinato, in forma consolidata, al credito per il miglioramento agrario. La Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha già realizzato una cifra notevole di investimenti, ma le sue possibilità attuali sono assolutamente inadeguate rispetto alle richieste, donde la necessità di provvedersi di capitali con un congruo vincolo. La creazione di una sezione di credito agrario darebbe la possibilità ai sottoscrittori di obbligazioni, di adottare questo tipo di investimento e, nello stesso tempo, a coloro che chiedono capitali a lungo termine per l'agricoltura, di ottenerli.

Costerà di più o di meno questo denaro, di quanto non costi attualmente la provvista di capitali per l'agricoltura? E questo il quesito che, se non erro, ha posto il collega di sinistra. Bene ha risposto, a mio avviso, il Presi-

dente quando ha affermato che il costo del denaro è in diretta relazione — e quindi influenzato — dalle condizioni del mercato. Attualmente, a quanto mi risulta, la Cassa di risparmio delle province lombarde, per il capitale che provvede agli agricoltori, non legato alla emissione di obbligazioni, chiede, tra interessi e provvigioni, attorno al 7 per cento. Costerà di più o di meno con queste obbligazioni? All'incirca nella stessa misura, secondo quella che è la stima che può essere fatta delle condizioni attuali del mercato e secondo quella che sarà la pressione delle nuove emissioni obbligazionarie che andranno a collocarsi. Ma, in realtà, non abbiamo altro modo pratico, oggi, di dare denaro all'agricoltura. Se si dovesse continuare come ora, costringeremo gli agricoltori a rivolgersi ad altri canali e, indubbiamente, a pagare un prezzo maggiore. E bene, a mio giudizio, facciamo noi a fornire uno strumento pubblico, controllato, uno strumento che lo stesso istituto bancario regolerà a seconda delle condizioni di mercato e che, con denaro consolidato, permetterà all'agricoltura lombarda di superare la stretta di capitali che, anche essa, in questo momento subisce.

Ecco perché dichiaro che ben volentieri voterò a favore del testo del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ci ha detto che le obbligazioni emesse fino ad oggi sono per 10 miliardi. Tutto ciò che si fa per ridurre le scadenze è ben fatto, perché ciò risolve una situazione di struttura molto sentita nel nostro paese.

Se mai vi è un tema di carattere generale: mi pare che per quanto riguarda l'indebitamento a lunga scadenza da pagarsi a rate si allunghi un po' troppo il passo; cioè, assistiamo ad un indebitamento a lunga scadenza che per conto mio è oggi giustificato con l'incremento che il credito nazionale segna, ma che potrebbe diventare, domani, un peso se, domani, il reddito nazionale non permettesse di pagare. È in sostanza una specie di tratta sul futuro!

**ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Noi partiamo dal principio che ogni istituto di credito valuti le possibilità di reddito in relazione a questi investimenti.

**MARTINELLI.** Ma, anche sul piano nazionale, ogni azienda di credito, ogni volta che esamina una richiesta di credito, fa queste valutazioni; anche sul piano nazionale il credito è una somma di addendi.

**PRESIDENTE.** Ma si deve seguire il piano di ammortamento per non pregiudi-

care il futuro, per non dover poi rinunciare a nuove iniziative in futuro; altrimenti, sul piano nazionale il peso di questo debito si farà logicamente sentire.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiuso la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle province lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi. (1976).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi ». Do la parola al Relatore, onorevole Castelli Edgardo, per permettergli di fornire alla Commissione maggiori chiarimenti.

CASTELLI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo disegno di legge fu ampiamente discusso nel corso di una seduta precedente. Probabilmente, alcune delle questioni sorte in quella discussione trovano la loro spiegazione, se non la loro origine, nel fatto che non è stato sufficientemente valutato il concetto informatore che scaturisce dal contesto di questo provvedimento. Che cosa, in sostanza, propone il Ministero delle finanze? Propone di estendere, oltre i limiti della zona di vigilanza doganale marittima, cioè 12 miglia marine, le disposizioni dell'articolo 36 della legge doganale. Per renderci ben conto della portata di questa estensione è opportuno richiamare il testo dell'articolo 36 di quella legge:

« Entro la zona di vigilanza i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato debbono essere muniti del « Manifesto del carico ». L'obbligo è attualmente prescritto solo entro la zona di vigilanza doganale marittima. Teoricamente in mare aperto se ne potrebbe anche essere sprovvisti. « I militari della guardia di finanza » — prosegue l'articolo — « nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti di carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti ».

« Per le navi di stazza netta superiore alle 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco o il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i procedimenti del caso ».

Come si vede, la discriminazione tra le navi fino a 200 tonnellate e le navi di stazza supe-

riore, che fu criticata da taluno nella seduta scorsa, non è una innovazione introdotta solo in questo disegno di legge, ma si riferisce ad un principio generale, ormai acquisito dalla nostra legislazione doganale.

Altra osservazione di un certo rilievo, mi pare, è quella sollevata dall'onorevole Ghislandi, a cui si è associato in sostanza l'onorevole Merizzi e, in un certo senso, anche l'onorevole Selvaggi, con la quale si sono espressi dubbi circa eventuali conseguenze di ordine internazionale di un provvedimento che autorizzasse la Guardia di finanza ad agire oltre la zona di vigilanza doganale marittima. Proprio su questo punto il Presidente della Commissione ha proposto (proposta alla quale io ho aderito senz'altro) di chiedere il parere alla Commissione Esteri. Sono passati da allora diversi mesi e il parere, per quanto mi consti, non è stato fornito. Secondo la mia opinione (opinione che ho espresso anche nel corso della passata discussione) il parere della Commissione degli esteri non sarebbe nemmeno strettamente necessario, considerato che il nostro codice penale e il codice marittimo definiscono le navi nazionali come « parte integrante del territorio nazionale », per le quali implicitamente deve essere autorizzata qualsiasi normale operazione di polizia.

L'onorevole Chiaramello osservava, poi, che in pratica può risultare a volte molto difficile stabilire se un natante supera, o non, le 200 tonnellate. Pur rilevando in linea preliminare che una osservazione di questo genere non si dovrebbe fare nei confronti dell'attuale provvedimento ma nei confronti della più generale ed ampia legge doganale che introduce questa discriminazione, c'è da osservare che ove sorgessero casi dubbi di questo genere sarebbe lecito intimare il fermo ad una nave e controllare da vicino quello che da lontano non può essere stabilito con certezza.

Altra osservazione sollevata dall'onorevole Merizzi e mi pare anche ribadita dall'onorevole Ghislandi è stata la seguente: « Come può la Guardia di finanza distinguere a colpo sicuro le navi nazionali da quelle straniere? ». È stato già giustamente rilevato che le navi da guerra e di polizia hanno il cosiddetto diritto di bandiera, cioè il diritto di intimare a qualsiasi nave, che non porti — secondo le disposizioni in materia vigenti in campo internazionale — indicazione alcuna di bandiera, la esposizione della propria bandiera e, nei casi dubbi, di intimare il fermo, di mandare militari a bordo e di farsi esibire l'atto di nazionalità.

Circa la aderenza del provvedimento ai principi generali di ordine internazionale il conseguente parere da noi chiesto alla Commissione degli esteri, deciderà la nostra Commissione se sia il caso di insistere, o se, invece, si possa senz'altro procedere oltre dopo le spiegazioni ora fornite.

A proposito, infine, della raccomandazione espressa dalla Commissione dei trasporti, non so fino a che punto sia opportuno sancire in un testo di legge che i militari della Guardia di finanza non possono sparare, salvo che nei casi di legittima difesa, contro i contrabbandieri. A parte la considerazione che tutto sommato si tratterebbe di una tautologia poiché una disposizione di questo genere è contenuta nel codice penale, non solo nei riguardi della guardia di finanza, ma, in generale, per tutti i cittadini, in pratica si verrebbero a frustrare le finalità della legge. Quando il contrabbandiere sa che le guardie di finanza non possono sparargli contro in ogni caso, il timore che la norma di legge intende inculcare nei loro confronti, non sorge affatto.

FALETRA. Non entro nel merito del provvedimento, anche perché sono personalmente convinto che si tratta di una legge che in pratica avrà scarsissima efficacia. Il contrabbando è un fenomeno assai complesso, non di rado legato ad interessi più o meno lontani di natura politica, sui quali non intendo indagare in questa sede. Quello che mi sorprende è la tesi sostenuta dall'onorevole relatore a proposito dell'uso delle armi contro i contrabbandieri. Io credo, infatti, che non può esistere altro uso lecito delle armi, sia pure dalla parte delle forze di polizia, che per legittima difesa.

CASTELLI, *Relatore*. Io ho detto precisamente che, poiché si tratta di un principio di carattere generale, è inutile includerlo in questo disegno di legge.

FALETRA. Il fatto è, purtroppo, che la polizia, nonostante i principi di carattere generale, non adopera le armi soltanto in caso di legittima difesa, ma anche quando è presa dal panico, così come alcuni recenti e dolorosi fatti, in cui ha rimesso la vita il povero Sante Zenaro, hanno dimostrato. Non sarebbe male perciò di mettere un certo freno per impedire che le armi « sparino da sole ».

CASTELLI, *Relatore*. La questione che lei pone, onorevole Faletra, è alquanto diversa e trascende, secondo me, la portata di questo provvedimento. Peraltro, è pendente davanti alla Commissione Giustizia un provvedimento tendente a disciplinare proprio quei casi (a prescindere, naturalmente,

dalla legittima difesa) in cui è consentito l'uso delle armi da parte dei militari della guardia di finanza. Nel provvedimento oggi al nostro esame, invece, il Ministro proponente non introduce nuove norme in merito: si limita a richiamarsi alle disposizioni vigenti in materia, che risalgono al 1930 e al 1932.

FACCHIN. Ho qualche dubbio sulla legittimità di quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto mi pare che attraverso questo articolo si venga un po' a snaturare quello che è il delitto di contrabbando. Perché esista quest'ultimo, è necessario che si tratti di merci che vengono introdotte nel territorio nazionale, senza aver prima assolto ai diritti doganali. Cioè, deve essere merce soggetta a determinati diritti e che venga introdotta nel territorio nazionale. Queste sono le condizioni perché si possa configurare il delitto di contrabbando. Ora, se noi ammettiamo che possa costituire delitto di contrabbando anche il fatto che non venga esposto il manifesto di carico al di fuori delle acque territoriali, a me pare che non ci siamo più. Sarà questo un altro delitto che può essere configurato, ma non mi sembra sia quello di contrabbando per cui ho i miei dubbi sulla legittimità di questo articolo di legge. Vale a dire, penso e trovo giusto che siano configurate delle disposizioni per il capitano, circa questo manifesto, ma ho i miei dubbi sulla legittimità della configurazione del delitto di contrabbando in questa fattispecie; mentre, se mai, potrebbe essere comminata una pena diversa. Quindi, ripeto, ho dubbi sulla legittimità.

CASTELLI, *Relatore*. Mi pare che questi dubbi possano essere fugati quando si consideri che l'articolo 3 non configura per il capitano, sprovvisto di manifesto di carico, senz'altro l'ipotesi del delitto di contrabbando, ma stabilisce la sanzione della stessa pena che la legge doganale stabilisce per il delitto di contrabbando. Quindi, si tratta di equiparazione di pena, e non già di reato. Si può, eventualmente, non essere d'accordo sulla quantità della pena per l'omissione, di cui all'articolo 1, ma indubbiamente è da ritenere che il dubbio ipotizzato dall'onorevole Facchin non dovrebbe sorgere.

SELVAGGI. Avevo sollevato la volta scorsa la questione, insieme ad altri colleghi, relativamente all'articolo 7, cioè, all'alto mare, all'abbordaggio in alto mare, per la qual cosa è stato chiesto il parere alla Commissione Esteri, che peraltro non l'ha dato. Ora, io ho voluto accertare per conto mio la questione e debbo dire che, una interpretazione,

un po' estensiva, se si vuole, dell'accordo dell'Aja permette all'autorità di un paese il fermo di navi battenti la propria bandiera nazionale. Non solo, ma proprio un anno fa, una sentenza dell'Alta Corte internazionale ha riconosciuto in pieno tale diritto relativamente agli stupefacenti, alla tratta delle bianche e ai tabacchi, per quei paesi che hanno il monopolio del tabacco, e per cui ne fanno un problema di Stato. Quindi, accertato questo per mia tranquillità, sono del tutto a posto ed ora non sollevo più alcuna obiezione sull'articolo 7. Il diritto di bandiera c'è sempre; in più, l'ispezione e, non solo l'ispezione, ma anche l'uso delle armi è regolato dalle stesse norme che regolano la vigilanza marittima. Questo è stato riconosciuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Aderisco a tutte le osservazioni che, con tanto acume, sono state fatte qui dall'onorevole relatore, Castelli. Qui si tratta di tentare, onorevole Faletra, di avere gli strumenti per una disciplina più efficace sul contrabbando. Io non ho il pessimismo dell'onorevole Faletra, non soltanto per disposizione mia personale, ma perché, in realtà, è risultato dall'azione svolta dalla Guardia di finanza in questi ultimi periodi di fronte ad un'azione di contrabbando che si vale di mezzi moderni anche potenti, che i risultati conseguiti sono confortanti. Non è che si sia con ciò sradicato il male, ma indubbiamente si sono avute notevoli forme di repressione. Quindi è questo nuovo strumento che noi veniamo a mettere a disposizione della Guardia di finanza. In fin dei conti, qui, non si rinnova nulla delle disposizioni vigenti in materia, se non su un solo punto: nell'estendere cioè la zona di vigilanza doganale. Tutto il resto rimane regolato dalle disposizioni in vigore. Questa azione si svolge nelle aree considerate nazionali e, per lo più, si tratta di piccoli navigli facilmente individuabili, anche perché si ha ragione di ritenere che vi siano dei segni esteriori, atti allo scopo. La bandiera non è un obbligo, ma soltanto una facoltà a norma del Codice di navigazione; ma io ho motivo di ritenere che gli organi marittimi presso i quali si compiono gli atti di iscrizione, impongano che sulle fiancate, o a poppa, o a prua dei navigli si indichi il nome del proprietario o vi siano altre indicazioni a mezzo delle quali si possa facilmente capire, subito, se la nave è nazionale, o meno. Comunque, tutto questo rientra nel novero degli inconvenienti normali.

Quindi, mi pare che, una volta superata anche l'obiezione sollevata qui la volta scorsa dall'onorevole Selvaggi, non vi sia più nulla di nuovo. Ciò che mi aveva colpito è quanto ha sollevato poc'anzi l'onorevole Facchin, ma penso che acutamente abbia risposto, in proposito, l'onorevole Castelli. Questa norma, di cui all'articolo 3, infatti, è una cosa del tutto logica come mezzo per raggiungere lo scopo. Una nave, che trasporti merci di monopolio senza averne inserita la presenza nel manifesto di carico, evidentemente fa del contrabbando. Comunque, ripeto, bene ha detto l'onorevole Castelli affermando qui che non viene al riguardo punito il contravventore per il fatto del contrabbando, ma viene punito con una pena equiparata al reato di contrabbando per un fatto di omissione, in questa elencazione della lista di carico, della presenza di queste determinate merci. E, pertanto, a me pare che, anche dal punto di vista interno, della volontà di punire un fatto illecito, possiamo stare tranquilli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale stabilita dalla stessa legge.

(È approvato).

#### ART. 2.

Sotto la denominazione di navi e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico è punito con le pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facoltà loro



conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.

(È approvato).

ART. 5.

Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.

(È approvato).

ART. 6.

Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione.

(È approvato).

ART. 7.

In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza è disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2381).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 ».

In assenza dell'onorevole Romano, relatore sul disegno di legge in esame, riferirà l'onorevole Cavallaro Nicola.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, che ha già trovato il più largo consenso da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, si rifà al decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, il quale accordava l'esenzione dal pagamento del dazio doganale per merci di origine e pro-

nienza dalla Libia, indicate in un'apposita tabella allegata al provvedimento. Trattasi, nel caso, di far fronte all'impegno assunto dal nostro Governo di contribuire all'aiuto economico del nuovo Regno Unito di Libia, costituito dopo l'ultima guerra, e ragioni di evidente opportunità consigliano ancora di mantenere in vigore l'accennato beneficio. La tabella delle merci previste è stata aggiornata con criteri contingenti e, allegata al disegno di legge sottoposto al nostro esame, reca il numero della relativa tariffa italiana con la denominazione della merce e relativi quantitativi che pertanto risultano determinati. Come dicevo, questo provvedimento ha lo scopo di ammettere all'importazione sottratta al dazio doganale queste determinate merci. Naturalmente, con l'articolo 2 è previsto che la merce deve essere accompagnata dal certificato di origine, rilasciato e firmato dalle competenti autorità italiane. Non credo debba dilungarmi sulla importanza del provvedimento e penso che esso possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli e della tabella annessa, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna delle dette merci, nella tabella stessa.

(È approvato).

ART. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA  
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino . . . . .	3.000 unità
5	Bestiame caprino . . . . .	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri . . . . .	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio . . . . .	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate . . . . .	800
ex 63	Pomodori freschi . . . . .	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili . . . . .	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola . . . . .	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi . . . . .	75
95 a	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex 110 a/p	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri . . . . .	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
1	olio di oliva . . . . .	25.000
1	olio di ricino . . . . .	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe . . . . .	1.000
a 3, ex b	tonno . . . . .	13.000
a 4, ex b	altri . . . . .	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare . . . . .	100
ex 205 a	Farina di pesce . . . . .	4.000
ex 266 b	Coke da gas . . . . .	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile . . . . .	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) - comprese le pelli di bufalo - di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate) . . . . .	1.000

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code) crude, fresche o secche, fini . . . . .	illimitato
ex 531 c	Traversine ferroviarie di eucalpto . . . . .	100.000
567 a	Lavori da panieraio, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati . . . . .	2.000
ex 700 c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini . . . . .	200
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri . . . . .	500
—	Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali . . . . .	1.000
—	Stuoie . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate . . . . .	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella . . . . .	50
—	Sedie a sdraio di pelle . . . . .	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili). . . . .	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento.	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla . . . . .	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo . . . . .	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili . . . . .	120
—	b) pantofole . . . . . paia	6.000
—	c) scarpe . . . . . paia	3.500
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.), e articoli di oro, in lavori tipici della Libia . . . . .	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni . . . . .	13
—	Collane d'ambra . . . . .	3

rovata).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde » (2498):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi » (1976):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958 » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2381).

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione*

Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Di Stefano Genova, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Marotta, Martinelli, Marzotto, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI